

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI e RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1959

Modifica dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968,  
« Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra »

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone alla approvazione del Parlamento, trae origine da fattori di ordine tecnico giuridico, morale e sociale.

È noto che lo spirito della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è tutto orientato verso particolari provvidenze e maggiorazioni in rapporto allo stato di maggiore danneggiamento dei luoghi ove si verificarono i danni.

Ciò infatti si verifica per le riparazioni e ricostruzioni delle case di abitazione distrutte dalla guerra (art. 42 legge 968) come pure per i beni mobili non di uso domestico (merci, scorte, prodotti finiti e materiali semilavorati delle aziende industriali, commerciali ed artigiane), ai quali la legge, anzichè il coefficiente di rivalutazione « cinque », applica il coefficiente « otto » per i danni verificatisi nei Comuni supersinistrati, ed il coefficiente « quindici » per i danni verificatisi nei territori già sotto la sovranità italiana, nel territorio libero di Trieste ed in Albania.

Anche per i beni di uso domestico, ai quali soltanto si riferisce il presente disegno di legge, ove sia effettuata la normale liquidazione in base agli articoli 25 e 51 nelle zone

suaccennate vengono applicati rispettivamente i coefficienti « otto » e « quindici ».

Era pertanto logico ed equo che anche per le liquidazioni forfettarie effettuate in base all'articolo 35 (raddoppio di un importo pari alla liquidazione già effettuata prima della entrata in vigore della legge n. 968) la legge stessa avesse previsto un trattamento di maggior importo sia pur forfettario, per le località supersinistrate nel territorio metropolitano e per i profughi dei territori già sottoposti alla sovranità italiana del territorio libero di Trieste e dell'Albania.

Il che non è avvenuto in quanto si è proceduto al raddoppio degli acconti e non già delle liquidazioni percepite dai sinistrati senza alcun riferimento allo stato di danneggiamento della località in cui si verificò il danno.

Una siffatta applicazione ha dato luogo a gravi sperequazioni. E ciò perchè la corresponsione degli acconti presi a base per il raddoppio, era stata effettuata dai diversi Intendenti di finanza con criteri di discrezionalità e senza una unità di indirizzo da parte degli Organi centrali dell'Amministrazione dello Stato: tanto che, mentre in al-

cune Province la media degli acconti è stata di lire 18-20.000 a pratica (esempio la provincia di Forlì) in altre tale media è stata di lire 50-70.000 e persino 100.000.

È vero che anche i sinistrati delle Province ove si sono verificate liquidazioni forfettarie irrisorie, non avrebbero dovuto accettare le liquidazioni offerte avvalendosi della facoltà di avanzare reclamo in base allo stesso articolo 35.

In tale caso le relative pratiche sarebbero state liquidate ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicati per il coefficiente « cinque » o di « otto » o di « quindici » e ciò a seconda del luogo ove il danno si era verificato.

Ed ecco a questo punto evidentissimo, e premono anzi, i motivi morali, sociali, umani e giuridici ed anche politici, che richiedono che il disegno di legge proposto dai sottoscritti venga benevolmente accolto.

Allorchè nel 1954 ebbero inizio le liquidazioni forfettarie in base al citato articolo 35, il compianto senatore Braschi, allo scopo di colmare almeno in parte la grave lacuna che si era venuta a verificare nella applicazione della legge (che metteva allo stesso livello di trattamento le liquidazioni forfettarie dei beni domestici dei Comuni danneggiati al di sotto del 75 per cento con i Comuni supersinistrati e con i profughi), presentò un disegno di legge con il quale riconosceva ai sinistrati dei Comuni con distruzione oltre il 75 per cento che non avessero interposto ricorso, una maggiorazione del 60 per cento sulle liquidazioni accettate.

Tale disegno di legge venne approvato dal Senato il 30 luglio 1954 e venne trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera dei deputati in data 1° agosto dello stesso anno.

Il disegno di legge in parola non venne però perfezionato dalla Camera dei deputati, e cadde con il termine della trascorsa legislatura.

Ed è proprio in questa mancata approvazione da parte della Camera dei deputati, dopo che il provvedimento era stato già approvato al Senato, che va ricercata la ragio-

ne prima per cui i sinistrati non avanzarono reclamo nei termini di legge alla liquidazione forfettaria. Essi in effetti pensavano che questa liquidazione sarebbe stata aumentata del 60 per cento proprio in virtù della legge Braschi e che ciò sarebbe avvenuto automaticamente. Invece ora si trovano nella dolorosa situazione di non aver avuto siffatto aumento e sono scaduti i termini nei limiti dei quali detti danneggiati particolarmente bisognosi avrebbero potuto avanzare reclamo per ottenere la normale liquidazione in base all'articolo 25 della legge n. 968.

Il presente provvedimento legislativo, mentre in parte si riallaccia allo spirito del progetto Braschi (colmare cioè la carenza della legge n. 968 per non aver questa nel disposto dell'articolo 35 previsto un trattamento preferenziale ai Comuni maggiormente sinistrati ed alla categoria dei profughi) ne perfeziona però tecnicamente la pratica attuazione.

Infatti il progetto Braschi, se attuato senza modificazioni, avrebbe contribuito sì ad andare in favore delle categorie maggiormente sinistrate, ma sarebbe stato causa di maggiore sperequazione tra Provincia e Provincia, poichè, mentre nelle avanti citate zone maggiormente favorite avrebbe apportato un beneficio medio di lire 60-90.000 a pratica, nelle altre invece, dove le liquidazioni forfettarie erano state irrisorie, tale beneficio sarebbe stato nella ridotta misura di lire 10-13.000 a pratica.

Lo spirito che anima i proponenti, con l'avere cioè proposto la riapertura dei termini per potere inoltrare reclamo per quelle pratiche la cui liquidazione è stata al di sotto delle lire 150.000 nel territorio nazionale e delle lire 300.000 per i danni previsti dall'articolo 51 ha tre scopi:

a) limitare la portata del provvedimento alle sole denunce di minore importo e quindi ad un numero relativamente esiguo di istanze (nel numero anch'esso ristretto dei Comuni danneggiati oltre il 75 per cento), andando in tal caso incontro anche alle esigenze tecniche della Pubblica Amministrazione;

b) estendere la portata del provvedimento ai soli sinistrati che intendono avvalersene presentando opportuno reclamo entro i tre mesi dalla andata in vigore della presente legge. Si toglie all'aumento la primitiva forma automatica che è stata una delle ragioni di difficoltà di attuazione per la vasta mole di lavoro che detto automatismo avrebbe imposto agli uffici liquidatori;

c) evitare che il provvedimento apporti alcun aggravio al bilancio dello Stato, poiché la maggiore spesa in esso prevista rientra nello stanziamento, più che sufficiente, dei trenta miliardi annui, previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

\* \* \*

Vi sono inoltre anche altri motivi che si schierano in favore del presente disegno di legge.

È noto, e per questo ci si richiama al resoconto degli atti del Senato, ed in modo particolare a quelli della 1ª riunione in sede deliberante del 20 novembre 1953 della Commissione speciale per l'esame della legge sui danni di guerra.

In detta riunione prevalse ad unanimità il principio di addivenire alla approvazione della avanti citata legge senza apportare ad essa alcuna modificazione, onde non perdere ulteriore tempo, impegnando però il Governo a presentare, entro un congruo termine, altre leggi integrative per correggere il disegno di legge all'esame della Commissione stessa (vedi tra l'altro intervento del senatore Schiavi).

È noto inoltre — vedi ancora il resoconto degli atti del Senato del 17 dicembre 1953 — 4ª riunione in sede deliberante della avanti accennata Commissione speciale — che il Governo, tramite il Sottosegretario di Stato ai danni di guerra, onorevole Cassiani, di-

chiarò che « la liquidazione non è l'acconto » e che per corrispondere acconto vi doveva essere stata « precedente liquidazione » e che ad un intervento dei senatori commissari nei quali si richiedeva di « fare in modo che quanto disposto dall'articolo 35 fosse una norma fittizia perchè la maggior parte della povera gente presa dall'ansia non avrebbe ricorso » lo stesso Sottosegretario di Stato assicurò che, « in sede di applicazione si sarebbe tenuto conto delle raccomandazioni dei componenti la Commissione ».

Anche il Sottosegretario di Stato ai danni di guerra onorevole Antonio Maxia dovette rendersi conto di siffatta anormalità venutasi a creare se, in sede del IV Congresso dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra tenutosi in Roma il 31 gennaio 1956, ebbe a dichiarare che le « sperquazioni che si fossero verificate avrebbero trovato quella sistemazione di equità e di giustizia che è richiesta dalla coscienza dei cittadini » e successivamente il 20 aprile 1956 ai dirigenti della suddetta Associazione ed ai rappresentanti delle categorie dei sinistrati interessate: « di essere disposto a riesaminare la situazione di quei Comuni dove per essere stati corrisposti acconti irrisori si erano venute a verificare liquidazioni irrisorie ».

Accompagnano il disegno di legge che si sottopone alla approvazione del Parlamento sebbene a distanza di tempo dalla approvazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le speranze e le aspettative di largo strato di cittadini italiani che tutto hanno sacrificato per cause di guerra.

Viene richiesta dai sottoscritti presentatori del presente disegno di legge la procedura d'urgenza, anche perchè non si infrappongano ulteriori dilazioni alla stessa istruttoria ed alla vivamente attesa aspettativa della massa dei sinistrati di guerra interessati.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, dopo il primo comma aggiungere le seguenti parole:

« Per le liquidazioni riguardanti i danni verificatisi nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 e per quelli verificatisi nel territorio libero di Trieste, in Albania e nei territori già sotto la sovranità italiana, il cui importo complessivo liquidato,

ai sensi dell'articolo 35 della presente legge è inferiore a lire 150.000 per il territorio nazionale, ed inferiore a lire 300.000 per i danni previsti dall'articolo 51, viene riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 1960, e per la durata di sei mesi, la facoltà di avanzare reclamo per ottenere la liquidazione in base agli articoli 25 e 51 della legge stessa.

Eppertanto sono annullate, al solo fine di siffatta nuova facoltà di reclamo, le liquidazioni già effettuate anche se accettate e per le quali è già avvenuta la riscossione, dovendosi considerare gli importi relativi come acconti delle nuove liquidazioni da effettuare in base ai citati articoli 25 e 51 ».